



PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “VILLA S. MARIA”, SITO IN MESSINA (ME), SP 45 - VIA SALVATORE, FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO “SPORT E PERIFERIE” ISTITUITO DALL’ART.15 DEL D.L. 185/2015 RECANTE “MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NELLE PERIFERIE URBANE”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 9 DEL 22 GENNAIO 2016.

R.A. 024/21/PN

CIG: 87475090CA

CUP: J47H21000360005

Lettera di invito

Sommario

1. Iscrizione all'Elenco fornitori	5
2. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento.....	6
2.1. <i>Oggetto della gara.....</i>	<i>6</i>
2.2. <i>Importo posto a base di gara.....</i>	<i>7</i>
2.3. <i>Termine esecuzione lavori.....</i>	<i>7</i>
2.4. Lavorazioni/Categorie di Qualificazione.....	8
2.5. Piano di sicurezza e coordinamento.....	9
2.6. Criteri Ambientali Minimi	9
3. Soggetti ammessi alla gara.....	9
4. Requisiti richiesti per la partecipazione.....	10
5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	14
6. Codice identificativo della gara (CIG)	14
7. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori.....	14
8. Subappalto	14
9. Sopralluogo.....	16
10. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima.....	17
10.1. <i>Utilizzo del Portale fornitori.....</i>	<i>17</i>
10.2. <i>Dotazione tecnica minima.....</i>	<i>18</i>
11. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti	20
11.1. <i>Svolgimento della procedura di gara.....</i>	<i>20</i>
11.2. <i>Criterio di aggiudicazione.....</i>	<i>20</i>
11.3. <i>Modalità di supporto.....</i>	<i>21</i>
11.4. <i>Richieste di chiarimento.....</i>	<i>21</i>
12. Modalità di presentazione della documentazione	21

13. Soccorso istruttorio.....	22
14. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line.....	22
14.1. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione.....	22
14.2. Forma di partecipazione.....	23
14.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.....	23
14.4. Offerta economica.....	26
14.5. Invio della risposta alla RDO on line.....	28
14.6. Ulteriori note.....	28
14.7. Modifiche alla procedura.....	28
15. Procedura di gara.....	29
15.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche.....	29
15.2. Ulteriori regole o vincoli.....	30
15.3. Aggiudicazione e adempimenti per l'Impresa aggiudicataria.....	32
16. Stipula del contratto	37
17. Interpello.....	37
18. Oneri e Tasse.....	38
19. Accesso agli atti	38
20. Foro competente e domicilio.....	38
21. Trattamento dei dati personali.....	39

Premesse

L'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" da trasferire al CONI. Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art.15 del citato Decreto legge n. 185/2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Secondo Piano Pluriennale degli interventi che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018.

Il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto all'art. 1 comma 28 che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, sono trasferite alla società Sport e salute S.p.A., la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.*

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2019, prevede che Sport e Salute, o un soggetto dalla stessa delegato, provvederà alla realizzazione degli interventi individuati nel Piano.

Tra gli interventi compresi nel "Secondo Piano Pluriennale", con risorse a valere sul Fondo "Sport e Periferie", in attuazione al DPCM 22 ottobre 2018, vi è l'intervento proposto dalla Congregazione Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, denominato *"Rigenerazione e riqualificazione di un impianto sportivo esistente nella periferia di Messina"*.

Per la realizzazione di tale intervento, è stato siglato, in data 17 dicembre 2020, tra la Sport e salute e la Congregazione Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, proprietario dell'impianto, un accordo, con cui le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, hanno definito i termini della reciproca collaborazione.

Con riferimento all'intervento in oggetto, Sport e salute S.p.A., in virtù dell'accordo di cui sopra, si è impegnata ad assumere la funzione di Stazione Appaltante, curando gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedure di gara per la selezione delle imprese incaricate dei lavori previsti dal progetto esecutivo, e provvedendo alla conseguente stipulazione del contratto ed esecuzione dello stesso.

Per quanto sopra, Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. e d'ora in poi anche solo "Stazione Appaltante"), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (c.d. *Decreto Semplificazioni*), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", intende procedere ad una gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo denominato "Villa S. Maria", sito in Messina (ME), SP 45 - Via Salvatore Calderone.

L'affidamento della gara avverrà mediante procedura negoziata e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n.120, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, con l'applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 3, ultimo periodo della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e comma 2-bis dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in poi anche solo "Codice").

Non si procederà con l'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art.1, comma 3, ultimo capoverso della richiamata legge 11 settembre 2020, n. 120.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all'interno del Portale fornitori della Stazione Appaltante <https://fornitori.sportesalute.eu> (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line") come meglio specificato al successivo paragrafo 11.1.

Codesta Impresa è invitata, qualora ne abbia interesse, a presentare offerta.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate alla presente lettera di invito.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito e relativi allegati:
 - Scadenze;
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - DGUE "Documento di gara unico europeo";
 - Allegato A: Domanda di partecipazione;
 - Allegato B: Modulo offerta economica;
- Capitolato speciale d'appalto e relativo allegato integrativo;
- Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Codice, completo della pertinente documentazione.

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nella presente lettera di invito sono di proprietà della Stazione Appaltante e dovranno essere trattate come riservate. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata del Portale fornitori dovrà essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, dovranno necessariamente prenderne conoscenza.

1. Iscrizione all'Elenco fornitori

La Stazione Appaltante, al fine di identificare gli operatori economici qualificati a fornire beni e servizi nell'ambito di procedure di importo fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del

Codice, e ad eseguire lavori nel limite di € 1.000.000 oltre IVA, ha istituito un proprio Elenco fornitori.

Detto Elenco è stato adeguato alle nuove fasce di importo a seguito dell'entrata in vigore della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto, all'art. 1, comma 2, lettera b), la possibilità di espletare procedure negoziate, per l'affidamento di lavori, fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice.

Le Imprese invitate alla presente procedura sono state individuate all'interno dell'Elenco fornitori selezionando quelle qualificate nella seguente categoria merceologica e classe di importo:

- LAV01 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, II° Classe di importo o superiore;

L'eventuale venir meno dello stato di "Impresa qualificata", alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, costituisce irregolarità essenziale sanabile secondo le modalità stabilite al paragrafo 13 della presente lettera di invito.

La procedura per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco fornitori è dettagliatamente illustrata sul Portale fornitori della Stazione Appaltante, all'indirizzo https://fornitori.sportesalute.eu/web/elenco_fornitori.html, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco Ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori della Stazione Appaltante" – d'ora in poi anche solo "Regolamento per l'iscrizione all'Elenco fornitori") richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

Per richieste di chiarimento in merito alla procedura di iscrizione all'Elenco fornitori è possibile, in alternativa:

- contattare il Servizio assistenza Elenchi fornitori/professionisti al numero +39 06 88565638;
- inviare una comunicazione, in forma scritta e in lingua italiana, all'indirizzo elencofornitori@cert.sportesalute.eu

2. Oggetto della gara, Importo posto a base di gara, Termine esecuzione lavori, Categorie di Qualificazione, Piano di sicurezza e coordinamento

2.1. Oggetto della gara

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per gli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo denominato "Villa S. Maria", sito in Messina (ME), SP 45 - Via Salvatore Calderone, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art.23 del Codice nonché agli articoli 33 e ss. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. è stato validato ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, dall'Arch. Marco Ducci, in data 1 dicembre 2020.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, tenuto conto che la funzionalità, fruibilità e fattibilità delle opere è assicurata dall'esecuzione delle stesse con forma unitaria e contemporanea, né separabili da un punto di vista tecnico, in conformità alle categorie

e specializzazioni richieste. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere la razionalizzazione, l'economicità, il contenimento della spesa e le aspettative di una regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

2.2. Importo posto a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 678.437,03+IVA, di cui € 20.130,93, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Pertanto, l'importo a base di gara, sul quale sarà calcolato il ribasso offerto, è pari ad € 658.306,10, IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis del Codice. L'importo contrattuale, risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti in sede progettuale alla quantità ed alla qualità dei predetti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 147.100,52. Tali costi sono stati calcolati sulla base delle lavorazioni previste dal progetto e valutati nel rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi, facendo riferimento ai tariffari indicati all'art. 6 dell'Allegato Integrativo al Capitolato Speciale di Appalto.

I lavori saranno finanziati con risorse a valere sul fondo "Sport e Periferie", istituito dall'art. 15 del D.L. 185/2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016 e con una quota di compartecipazione a carico dell'Ente beneficiario.

I pagamenti saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 dell'allegato integrativo al capitolato speciale d'appalto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte della presente lettera di invito e degli altri allegati di gara, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

2.3. Termine esecuzione lavori

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, ivi comprese eventuali opere di finitura, resta fissato in giorni 255 (duecentocinquantaquattro) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Per quanto concerne le tempistiche delle lavorazioni previste si rimanda al cronoprogramma dei lavori costituente parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale a base di appalto.

Qualora per fatto imputabile l'impresa aggiudicataria non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, la Stazione Appaltante per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di quanto in oggetto, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 35 dell'allegato integrativo al capitolato speciale d'appalto.

Non sono previsti rinnovi né opzioni.

2.4. Lavorazioni/Categorie di Qualificazione

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi dell'art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per la parte non abrogata dal Codice) d'ora in poi anche solo "Regolamento" e in conformità all'allegato "A" al predetto Regolamento così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80 del 2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, e anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- OG1, prevalente a qualificazione obbligatoria, classifica II
- OS24, scorporabile a qualificazione obbligatoria, classifica I
- OS30, scorporabile cd "SIOS", a qualificazione obbligatoria, classifica I

La distribuzione degli importi relative alle anzidette categorie di lavorazioni da realizzare è riassunta nel seguente prospetto:

n	Lavorazioni	Categorie SOA	Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	Importo €
1	Edifici civili e industriali	OG1 II	Prevalente	Subappaltabile entro il limite del 40% dell'importo complessivo contratto	416.819,93
2	Verde e arredo urbano	OS24 I	Scorporabile	Subappaltabile entro il limite del 40% dell'importo complessivo contratto	154.410,69
3	Impianti elettrici	OS30 I	Scorporabile	S.I.O.S a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 30% del valore della categoria.	107.206,41
TOTALE					678.437,03

Ai sensi dell'art.61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Le imprese raggruppate possono beneficiare dell'incremento nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo 4 della presente lettera di invito.

Si precisa quanto segue:

- il concorrente che non possiede in proprio la categoria a qualificazione obbligatoria OS24, pena l'esclusione, è tenuto a dichiarare in sede di gara che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni ad operatore qualificato (*c.d. subappalto necessario*), fermo restando il possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente di classifica adeguata a coprire anche l'importo di suddetta categoria scorporabile, oppure costituire un R.T.I. di tipo verticale con soggetto idoneamente qualificato.
- con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30 cd "SIOS", subappaltabile soltanto nella misura del 30%, il concorrente singolo deve essere qualificato in detta categoria nella misura minima del 70% del relativo importo, coprendo la percentuale mancante con la categoria prevalente.

In alternativa, il concorrente che non sia in possesso di attestazione SOA per tale categoria e per classifica adeguata, pena l'esclusione, dovrà costituire un RTI verticale con impresa mandante idoneamente qualificata nella misura minima sopra indicata del 70%. Anche in questo caso i requisiti eventualmente mancanti (massimo 30%) dovranno essere soggetti a subappalto (*c.d. subappalto necessario*) e, comunque, dovranno essere posseduti dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

In ogni caso, il ricorso al subappalto, ad operatore qualificato, dei requisiti non posseduti nella quota massima del 30%, deve essere dichiarato in sede di gara, pena esclusione dalla stessa.

2.5. Piano di sicurezza e coordinamento

Per l'espletamento del presente appalto è previsto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), allegato al Capitolato Speciale di Appalto, previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la stima dei conseguenti costi della sicurezza, che rimarranno comunque fissi ed invariabili.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2.6. Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP). Tale contributo è realizzato adottando, i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui all'Allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

3. Soggetti ammessi alla gara

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, è obbligato ad indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla gara sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha invece facoltà di indicare, nell'Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei costituiti/costituendi.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo si applicano, a pena di esclusione, le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice nonché le ulteriori disposizioni:

- vista la natura dell'appalto, che prevede suddivisione in categoria prevalente e scorporabile, è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti;
- il ruolo della mandataria dovrà essere svolto dall'Impresa invitata alla procedura di gara;
- l'Impresa mandante non dovrà risultare tra le Imprese concorrenti invitate alla procedura di gara e, pertanto, non sono ammessi Raggruppamenti temporanei tra imprese invitate singolarmente alla stessa;
- è vietato alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
- in caso di sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di RTI di tipo misto, l'impresa mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

4. Requisiti richiesti per la partecipazione

Le Imprese interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a **pena di esclusione**:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione¹;
- c) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori per le categorie merceologiche e classi di importo di cui al precedente paragrafo 1, ossia ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di appalto, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R., così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.

¹ Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto e comprovato nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo; nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal Consorzio stesso o, in alternativa, da uno degli operatori economici consorziati.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo:

- l'iscrizione all'Elenco fornitori potrà essere posseduta solo dalla mandataria, in qualità di impresa invitata alla procedura;
- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento temporaneo;
- i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (SOA) di cui alla precedente lettera c):
 - i. in caso di raggruppamenti temporanei **di tipo orizzontale**, devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dalla mandataria **nella misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%, fermo restando l'obbligo per il concorrente riunito di possedere il requisito in misura non inferiore al 100%.

Resta fermo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice che la mandataria dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di imprese raggruppate di **tipo orizzontale**, **l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione** si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

- ii. in caso di raggruppamenti temporanei **di tipo verticale**, devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e dell'articolo 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, dalla mandataria per i lavori nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti

previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- iii. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporata possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale (sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti).

Nel caso di imprese raggruppate di **tipo verticale o misto**, l'incremento di un **quinto della classifica di qualificazione** posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione, nel caso di raggruppamento di tipo misto, non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del Codice gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del Codice;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n.6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di

misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi anche solo "ANAC") con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (<https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/>) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Impresa concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'Impresa può essere verificata tramite AVCpass.

6. Codice identificativo della gara (CIG)

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dalle Imprese che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: **87475090CA**.

Il contributo dovuto è pari a **70,00 €**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC nella sezione "sezione "Gestione Contributi Gara".

7. Responsabili del Procedimento e Direttore dei lavori

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del Codice, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Mario Coppola nella sua qualità di Direttore Acquisti facente funzioni.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Arch. Marco Ducci.

Il Direttore dei lavori, di cui all'articolo 101, comma 2, del Codice verrà indicato prima della stipula del contratto.

8. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del Codice e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Ai sensi dell'art.1, comma 18, primo periodo, della legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (*cd Sblocca cantieri*), così come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 183/2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto oggetto della presente procedura.

Le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS30 - cd "SIOS", ai sensi del comma 5 dell'art.105 del Codice, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.M. MIT n. 248 del 10 novembre 2016 e s.m.i., sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell'importo della

categoria medesima e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento della soglia complessiva massima subappaltabile di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, pari al 40% dell'importo complessivo di contratto.

Il concorrente che intenda fare ricorso al subappalto "necessario" perché privo della qualificazione per i lavori della categoria a qualificazione obbligatoria OS24 (o perché non intenda avvalersi della qualificazione in proprio) deve espressamente manifestare in sede di gara tale sua volontà. Resta fermo che l'importo delle opere subappaltate è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall'art. 105, comma 2.

Relativamente alla categoria OS30, si evidenzia che il ricorso al subappalto, ad operatore qualificato, per la parte, massimo 30%, di cui non possiede i requisiti, dovrà essere espressamente dichiarato in sede di gara, pena l'esclusione.

Si precisa, altresì, che il puntuale rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

L'Impresa affidataria dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:

- l'Impresa concorrente dovrà aver indicato in fase di gara, nel DGUE (Parte II^a, Sezione D), allegato alla presente lettera di invito, quali lavori o parti di opere intende subappaltare con l'indicazione della categoria alle quali dette opere sono riconducibili e la relativa quota percentuale; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato;
- l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura di gara;
- l'Impresa subappaltatrice deve essere qualificata nella relativa categoria;
- dopo la stipula del contratto, l'Impresa affidataria dovrà depositare presso la Stazione Appaltante l'originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'Impresa affidataria, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, commi 7 e 18, del Codice, dovrà produrre:
 - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'Impresa affidataria sia un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del Consorzio;
 - l'attestazione SOA del subappaltatore, attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione idonei all'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto;

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ove non ricorrano le condizioni di cui sopra, per tutti i subappalti autorizzati per i quali i pagamenti verranno effettuati all'aggiudicatario, lo stesso dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l'Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti dalla Stazione Appaltante.

L'Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del Codice.

9. Sopralluogo

Il sopralluogo sulle aree interessate alle prestazioni oggetto dell'appalto è facoltativo.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'eventuale sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze", non oltre il termine fissato.

Non sarà rilasciata all'operatore economico alcuna attestazione dell'avvenuto sopralluogo da parte della Stazione Appaltante.

La eventuale richiesta di sopralluogo dovrà riportare i seguenti dati dell'Impresa: nominativo dell'Impresa concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Durante il sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nella presente lettera di invito.

10. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima

10.1. Utilizzo del Portale fornitori

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Stazione Appaltante, la procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori della Stazione Appaltante (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportesalute.eu/>) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d'ora in poi anche solo "BravoSolution" o anche "Gestore del sistema").

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate dalla Stazione Appaltante nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

L'Impresa concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.

L'arrivo di un nuovo Messaggio, nonché le ulteriori comunicazioni trasmesse attraverso il Portale fornitori, saranno notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento di presentazione della domanda di partecipazione/offerta.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le Imprese si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il Portale fornitori.

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo dovrà essere l'Impresa mandataria ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dall'Impresa mandataria, anche dalle altre Imprese partecipanti al raggruppamento, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dovrà essere il Consorzio stesso ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a ricevere le risposte ai quesiti inviati dalla Stazione appaltante, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre Imprese partecipanti al Consorzio stesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

10.2. Dotazione tecnica minima

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA - (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Solo per le Imprese non residenti in Italia è consentita la presentazione della copia scansionata dei documenti cartacei originali sottoscritti tradizionalmente. In tal caso il documento sottoscritto tradizionalmente dovrà essere accompagnato dalla copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità alla data di presentazione della risposta alla RDO on line. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente

una copia del documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dall'Impresa concorrente.

E' onere dell'Impresa concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del sistema;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul sistema restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori, apposta durante il periodo di validità del certificato della firma).

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare al documento firmato digitalmente, una marcatatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale - n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore del

Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara;

- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, la firma digitale dovrà essere posseduta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

11. Svolgimento della procedura di gara, Criterio di aggiudicazione, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti

11.1. Svolgimento della procedura di gara

La presente procedura di gara si svolgerà sul Portale fornitori mediante lo strumento della RDO on line.

Per rispondere alla RDO on line è necessario, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte:

- A. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente procedura di gara;
- B. prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara (disponibile nell'area "Allegati");
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione (impresa singola, Consorzio, RTI);
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 14.3.
- D. accedere all'area "Risposta economica", inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 14.4 e ribadire a video la propria offerta;
- E. inviare la risposta alla RDO on line.

Il sistema non accetta domande di partecipazione/offerte presentate con modalità differenti.

Nel caso in cui l'Impresa non intenda presentare offerta è invitata, ai fini organizzativi della Stazione Appaltante, a far pervenire telematicamente, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, la propria rinuncia cliccando sul tasto "Rifiuta" della RDO on line.

11.2. Criterio di aggiudicazione

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n.120, determinato mediante ribasso

percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con l'applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 3, ultimo periodo della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e comma 2-bis dell'art. 97 del Codice.

L'esclusione automatica delle offerte non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art.1, comma 3, ultimo capoverso della richiamata Legge 11 settembre 2020, n.120.

In tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa concorrente che ha formulato il ribasso unico % più elevato, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, in applicazione dell'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più Imprese concorrenti con il medesimo ribasso si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

11.3. Modalità di supporto

Per eventuale necessità di supporto tecnico relativo all'utilizzo del Portale fornitori, è possibile:

- contattare telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;
- utilizzare il web form "Richiedi assistenza on line", presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

11.4. Richieste di chiarimento

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire almeno entro il termine indicato nel documento "Scadenze", in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili nell'apposita area "Messaggi ricevuti" della RDO on line senza alcuna indicazione relativa al richiedente.

Alle Imprese invitate perverrà una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

12. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi paragrafi. **Per le Imprese non residenti in Italia resta valido quanto stabilito al precedente paragrafo 10.2 (parte in grassetto);**
- b) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;

- c) dovranno essere rese e sottoscritte dalle Imprese, in qualsiasi forma di partecipazione, singole o consorziate, ognuno per quanto di propria competenza.

La restante documentazione dovrà essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Impresa assicurare la fedeltà della traduzione.

E' consentito presentare in lingua inglese le eventuali certificazioni di qualità.

Gli allegati alla presente lettera di invito sono editabili. Le Imprese concorrenti dovranno utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

13. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, l'Impresa concorrente verrà invitata a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Ove l'Impresa concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel caso in cui l'Impresa concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà alla sua esclusione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Si fa presente che le regolarizzazioni come di seguito previste non incidono sulla disciplina delle false dichiarazioni in sede di gara, con riferimento alle quali si applica l'art. 80, comma 12, del Codice, ai sensi del quale ove la stazione appaltante accerti che l'Impresa concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione si dà luogo al procedimento definito nel menzionato articolo 80, comma 12, e ne dà comunicazione all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, le Imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. Termini e Modalità per la presentazione della risposta alla RDO on line

14.1. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e informazioni/documenti richiesti per la partecipazione

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica dovranno pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" (**termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazioni/offerte**), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.

14.2. Forma di partecipazione

All'interno dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovrà essere selezionata la modalità di partecipazione alla presente gara (Impresa singola o Consorzio).

Le stesse informazioni dovranno altresì essere inserite nell'Allegato A alla presente lettera di invito.

14.3. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line

Nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

A. Allegato A "Domanda di partecipazione", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, contenente altresì le ulteriori dichiarazioni amministrative non presenti nel DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa concorrente.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, l'Allegato A dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento;

B. "DGUE", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito, attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, redatto utilizzando il modulo Allegato, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa concorrente.

Il dichiarante dovrà presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla Stazione Appaltante una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'Impresa concorrente.

Il DGUE va compilato esclusivamente nelle parti evidenziate in celeste (se pertinenti).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi.

Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'Impresa concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale

rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;

- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Per la corretta definizione dell'ambito soggettivo dell'articolo 80 del Codice si rimanda al Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017.

In caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

Il DGUE predisposto dalla Stazione appaltante recepisce tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti dopo la pubblicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del documento in lingua italiana.

- C. Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo**, a favore dell'ANAC, di cui alla deliberazione dell'Autorità stessa n.1197 del 18 dicembre 2019 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al paragrafo 6.

La contribuzione in argomento per ogni partecipante è indicata al precedente paragrafo 6.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'Impresa concorrente dovrà inserire nel sistema la ricevuta del pagamento.

Si fa presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il versamento dovrà essere effettuato a cura del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo, il versamento dovrà essere effettuato a cura dell'Impresa mandataria.

D. Copia del certificato di attestazione di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e dichiarata nel Documento di Gara Unico Europeo DGUE, parte II sez. A.

L'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; il concorrente in tal caso dovrà allegare alla documentazione di gara copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

E. Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), dovrà essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;

F. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, **Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello Statuto** del Consorzio con indicazione delle imprese consorziate nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi.

L'atto costitutivo del Consorzio dovrà espressamente contenere l'impegno delle singole Imprese facenti parte del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le Imprese consorziate. Qualora l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

G. (Nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito)
Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula;

H. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPass.

La mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività previste; pertanto la mancata registrazione al servizio AVCpass così come la mancata trasmissione del PASSOE non darà luogo alla richiesta di regolarizzazione.

Il "PASSOE" dovrà essere acquisito per tutte le singole imprese, se facenti parte di un R.T.I. (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.

14.4. Offerta economica

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) [A pena di esclusione] Allegato B "Modulo offerta economica" reso e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa concorrente, contenente l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:
 - a) ribasso unico % offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sull'importo forfetario posto a base di gara di € 658.306,10+IVA, nonché valevole sulla maggiorazione del 25,00% per spese generali, uso attrezzi ed utili dell'impresa per l'esecuzione di eventuali opere in economia.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del ribasso unico % offerto verrà calcolato automaticamente il corrispettivo contrattuale.

In ciascuna operazione di calcolo all'interno del Modulo offerta economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

TUTTI I VALORI OFFERTI DOVRANNO INTENDERSI AL NETTO DELL'IVA.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

- a) Propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (fino alla seconda cifra decimale), ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle lavorazioni in oggetto.

Si precisa che tali costi/oneri non rappresentano per la Stazione Appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in sede di offerta, comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Il ribasso percentuale offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione dell'appalto.

Il concorrente prende atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, ai sensi dell'articolo dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice e che, quindi, resta a suo carico l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprende l'esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture indicati in progetto, e di qualsiasi altro servizio indicato nel presente documento, negli altri documenti di gara nonché nell'offerta tecnica inserita nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto alla Stazione Appaltante in quanto il corrispettivo contrattuale includerà ogni costo.

Si precisa che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo già costituito, il Modulo offerta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa mandataria.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso percentuale offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica, prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica

14.5. Invio della risposta alla RDO on line

Una volta allegata la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché la documentazione relativa all'offerta economica, dovrà essere inviata la risposta alla RDO on line seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

14.6. Ulteriori note

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di invio della risposta alla RDO on line, rimangono ad esclusivo rischio dell'Impresa concorrente. Non saranno pertanto accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancato invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata alla Stazione Appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta alla RDO on line, l'Impresa concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

14.7. Modifiche alla procedura

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare, ove fossero necessarie, eventuali rettifiche e/o integrazioni ai documenti messi a disposizione delle Imprese ai fini della presentazione delle rispettive offerte;

b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche, all'Impresa invitata perverrà una comunicazione (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione al Portale fornitori) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto invitato prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima della data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e, comunque, l'invio della risposta, dovrà considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione Appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta economica") della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della risposta.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione Appaltante.

15. Procedura di gara

15.1. Apertura e valutazione delle buste telematiche

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, saranno conservate dal portale stesso in modo segreto.

L'apertura delle buste telematiche verrà effettuata da un Seggio di gara in seduta riservata come di seguito descritto.

Il Seggio di gara procederà, accedendo al sistema, all'apertura e verifica dei documenti presentati da ciascuna Impresa concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Completato l'esame dei documenti allegati nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il Seggio di gara procederà:

- all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche;
- [se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5] all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con le modalità di cui all'art. 97, comma 2, del Codice se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15, oppure con le modalità di cui al comma 2-bis se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 15.

Si precisa che:

- i ribassi percentuali che verranno presi in considerazione ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) sono quelli risultanti nel Modulo offerta economica fino alla terza cifra decimale, e non si procederà dunque ad alcun arrotondamento, con troncamento delle cifre in eccesso;

- il taglio delle ali delle offerte di maggior e di minor ribasso verrà effettuato procedendo all'accorpamento delle offerte di egual valore (cd. criterio del blocco unitario), pertanto, le offerte con identico ribasso percentuale sia che si collochino al margine delle ali sia all'interno delle stesse, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, saranno considerate come un'offerta unica (*Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821*);
- al fine dell'individuazione della soglia di anomalia ex articolo 97, commi 2 o 2-bis del Codice, i calcoli delle medie, degli scarti e della soglia saranno effettuati senza un limite prefissato di numeri dopo la virgola.

➤ a determinare la graduatoria.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, di procedere, eventualmente con il supporto del Seggio di gara, all'analisi di congruità dell'offerta presentata che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso si procederà secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere alle Imprese concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Pertanto, in tali ipotesi, resterà ferma la graduatoria di gara già formulata e non si procederà quindi alla rideterminazione della stessa.

15.2. Ulteriori regole o vincoli

Saranno escluse dalla procedura le Imprese concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura/del servizio specificate nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di fornitura/del servizio stabilite nel presente documento e negli altri documenti di gara;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte che non rispettano i documenti di gara;
- f) (Nel caso in cui sia stato attivato il procedimento di verifica dell'anomalia) offerte giudicate anormalmente basse;

Saranno altresì escluse dalla gara le Imprese concorrenti:

- a) che presentino offerte in relazione alle quali si ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- c) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m del Codice);
- d) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- saranno oggetto di comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lettera c) del Codice;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla.
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto,

senza che le Imprese concorrenti (ivi compresa l'aggiudicataria) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità a tutte le Imprese invitate attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso alle Imprese concorrenti, ivi compreso l'aggiudicataria, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di avviare con l'Impresa concorrente risultata prima in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'offerta vincolerà l'Impresa concorrente per un periodo minimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

L'offerta presentata non è impegnativa per la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Impresa concorrente risultata miglior offerente rinunci all'assegnazione dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico dell'Impresa concorrente.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del TFUE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, la Stazione Appaltante si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n. 1 del 10/01/2008

15.3. Aggiudicazione e adempimenti per l'Impresa aggiudicataria

Concluse le attività di cui al precedente paragrafo 15.1 la Stazione Appaltante procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all'esito positivo del controllo del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.

L'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, la seguente documentazione:

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta

- 1) (Per i Raggruppamenti temporanei) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta:

- 2) (A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti) garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- 1) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:

- i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 2) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da:
 - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- 3) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo dovrà esser costituito:

- i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii. dalla documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:
 - autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005.

La Garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

Il documento di garanzia dovrà contenere la Scheda tecnica e l'appendice.

L'importo della garanzia potrà essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui l'Impresa aggiudicataria sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità:

Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = C_b \times (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times (1 - R_3) \times (1 - R_4)$$

dove:

- C = garanzia;
- C_b = garanzia base;
- R₁ = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000²;
- R₂ = riduzione:
 - del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
 - oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- R₃ = riduzione del 20%, in caso di contratti di servizi e forniture, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- R₄ = riduzione del 15% in caso di:
 - sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
 - oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R₁, R₂, R₃, R₄ nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

Soltanto nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria sia in possesso alternativamente di:

- rating di legalità e rating di impresa;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- certificazione social accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

² Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese.

- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai fini della riduzione della garanzia, l'Impresa aggiudicataria dovrà inserire nel sistema:

- copia informatica delle/dei certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/marchi/rating/ attestazioni indicate all'art. 93, comma 7, del Codice;
- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina dell'art. 103 del Codice;

3) polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, conforme per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente, che copra la Stazione Appaltante:

- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
- (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € 500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, e deve prevedere specificatamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Sport e salute autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

L'Impresa affidataria, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione

Appaltante, sia dell'Impresa affidataria, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa affidataria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere prodotta nelle stesse modalità previste per la garanzia definitiva.

- 4) polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l'appalto in questione, l'operatore economico aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, già attivata. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per i lavori oggetto del presente appalto, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Impresa affidataria ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria che rimane unica e sola responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori;

- 5) (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- 6) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della stipula.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2-bis, del Codice.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione Appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà con la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio dalla Stazione Appaltante presso gli enti competenti), si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.

Ove la Stazione Appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli artt. 30 e 76 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara all'Impresa concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuta a presentare rispettivamente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

16. Stipula del contratto

L'affidamento di quanto in oggetto avverrà mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Al riguardo si fa presente che potrà essere richiesto all'Impresa aggiudicataria di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 (ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»" (Decreto Semplificazioni).

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima dello scadere del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice.

17. Interpello

La Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente le Imprese concorrenti che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 del Codice.

18. Oneri e Tasse

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

19. Accesso agli atti

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line

20. Foro competente e domicilio

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'espletamento della gara, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sono deferite alla competenza Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

Se richiesto dalla Stazione Appaltante, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio dell'Impresa aggiudicataria, al domicilio eletto.

L'Impresa con sede legale all'estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuta ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.



21. Trattamento dei dati personali

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Avv. Vito Cozzoli

